



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.3.2023
COM(2023) 136 final

2023/0069 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

(Regolamento AESA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("*l'accordo SEE*") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE e Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "*orizzontali e di accompagnamento*". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE (di seguito "l'atto previsto") riguardo a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea¹ (regolamento AESA).

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

¹ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Il progetto di decisione è collegato a un pacchetto di decisioni che comprende circa 60 atti giuridici correlati supplementari, i quali si limitano ad apportare adattamenti tecnici. Una volta pronto, il pacchetto sulla sicurezza aerea sarà adottato congiuntamente durante una riunione del Comitato misto SEE.

Un ulteriore atto sulla sicurezza aerea - il regolamento sulle operazioni fuori costa degli elicotteri² (il "*regolamento HOFO*" - Helicopter Offshore Operations) - non è pronto per essere integrato nel pacchetto unico sulla sicurezza aerea a causa di un disaccordo sull'ambito di applicazione territoriale dell'accordo SEE.

Nell'interesse della sicurezza aerea generale e della parità di condizioni in tutto il SEE, si raccomanda di procedere all'integrazione del regolamento AESA (e degli atti correlati) mentre le parti UE e SEE-EFTA cercano di risolvere il disaccordo in merito all'inclusione del regolamento HOFO. Tale decisione non pregiudica tuttavia la posizione dell'UE sull'integrazione del regolamento HOFO e sull'ambito di applicazione territoriale dell'accordo SEE.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e va al di là di quello che può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE contiene inoltre i principali adattamenti per gli Stati EFTA-SEE, descritti di seguito.

I suddetti regolamenti (CE) n. 1592/2002 e (CE) n. 216/2008 sono stati entrambi integrati nell'accordo SEE con un adattamento che garantisce la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA-SEE al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Questo adattamento è mantenuto per l'integrazione del nuovo regolamento AESA. Inoltre, anche l'Autorità di vigilanza EFTA deve essere ammessa al consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. Analogamente, la partecipazione degli Stati EFTA-SEE e lo status di osservatore per l'Autorità di vigilanza EFTA devono essere garantiti presso i comitati istituiti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1139, (CE) n. 2111/2005 e (CE) n. 1008/2008.

L'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, hanno il diritto di ottenere dall'Agenzia l'assistenza che quest'ultima dovrebbe fornire alla Commissione, fintanto che agiscono nell'ambito delle loro competenze ai sensi dell'accordo SEE. Non può considerarsi applicabile agli Stati EFTA-SEE nessuna disposizione del regolamento che possa essere interpretata nel senso di un trasferimento all'Agenzia di un qualsiasi potere di agire a nome degli Stati EFTA-SEE nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'esecuzione degli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi.

I requisiti pertinenti in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento e nei relativi atti delegati e di esecuzione, derivanti dalle disposizioni applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), non dovrebbero essere intesi come un requisito

² Regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri.

per l'Islanda, qualora l'Islanda si conformi alle disposizioni regionali integrative dell'Atlantico settentrionale (NAT).

L'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito, paragonabile a quello della Commissione nei confronti degli Stati membri, di monitorare l'adempimento degli obblighi degli Stati EFTA-SEE ai sensi dell'accordo SEE. Sono necessari adattamenti per tenere conto di tale ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare quando le disposizioni di un atto dell'UE prevedono interazioni tra la Commissione e un'agenzia dell'UE. Gli adattamenti adeguano il testo delle disposizioni pertinenti al fine di rispecchiare questa ripartizione dei compiti e garantire che i diritti e gli obblighi pertinenti della Commissione nei confronti dell'Agenzia siano estesi anche all'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA-SEE.

Gli Stati EFTA-SEE partecipano al contributo finanziario dell'Unione all'Agenzia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), è opportuno basare la presente decisione del Consiglio sulla medesima base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche agli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

(Regolamento AESA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁵ ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

⁴ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁵ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*